

DIPARTIMENTO SANITA’
SERVIZIO: SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
UFFICIO: SANITÀ ANIMALE, IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

L’ Estensore Dott. Giammarco Ianni	Il Responsabile dell’Ufficio Dott. Giammarco Ianni	Per Il Dirigente del Servizio Dott. Giuseppe Bucciarelli
____(firmato elettronicamente)____ (firma)	_____(firmato elettronicamente)_____ (firma)	____(firmato digitalmente)_____ (firma)

Il Direttore Regionale Dott. Claudio D’Amario	Il Componente la Giunta Dott.ssa Nicoletta Verì
_____(firmato digitalmente)_____ (firma)	_____(firmato digitalmente)_____ (firma)

.....
.....

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta
_____ (firma)

Il Segretario della Giunta
_____ (firma)



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, la Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale devastante e altamente contagiosa che colpisce i suini domestici e i cinghiali di ogni età e sesso causando ingenti danni agli allevamenti suinicoli ed alle filiere alimentari correlate;

TENUTO CONTO della confermata presenza del virus nei cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria;

ATTESO che, secondo le indicazioni dell’**OIE**, allo stato, l’unico modo per evitarne la diffusione è quella di abbattere tutti gli animali presenti negli allevamenti “infetti” e nell’area circostante e di distruggerli mediante incenerimento;

VISTO Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

TENUTO CONTO che l’Autorità Sanitaria Europea ha inteso attenzionare gli Stati Membri sulla tematica dando precise indicazioni per l’attuazione di piani di sorveglianza su tutto il territorio comunitario;

VISTA la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, che stabilisce specifiche disposizioni per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la Peste Suina Africana;

VISTA la Decisione 2003/422/CE della Commissione del 26 maggio 2003 recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;

VISTO il Decreto Legislativo n. 54 del 20 febbraio 2004, attuazione della direttiva 2002/60/ce recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

VISTO il Reg.(CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 sulla protezione degli animali durante l’abbattimento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004 normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente;

VISTO il Decreto n. 1/2017 del Presidente della Regione Abruzzo ad oggetto “Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli Ungulati” emanato ai sensi della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, validato dall’ISPRA E tutt’ora vigente;

VISTA la Decisione della commissione 2014/709/CE del 9 ottobre 2014 recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni stati membri;

VISTO il Piano Nazionale per le Emergenze di tipo Epidemico redatto dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari nel 2014 e le successive integrazioni e revisioni;

VISTO il Manuale Operativo Pesti redatto dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari nel 2014 e le successive integrazioni e revisioni;

VISTO IL Reg. CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

VISTA La Decisione 2006/677/CE del 29/09/2006 che stabilisce le linee-guida che stabiliscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO Il D.Lgs. n. 200 del 26/10/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il D.lgs. n. 193 del 06/11/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

VISTA la Determinazione n. DG21/167 del 31 dicembre 2014 “Applicazione nella Regione Abruzzo del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante: “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”. Approvazione Linee Guida sulle procedure per lo smaltimento degli animali morti incluso il regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali d’affezione, sulle procedure di gestione degli animali in difficoltà e sulle procedure di smaltimento delle carcasse di animali selvatici”;

VISTO il Piano di selezione del Cinghiale della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 185 del 29.03.2018;

VISTA anche la D.G.R. n. 154 del 28.03.2022 ad oggetto: “*Art. 19 L. 157/1992 e art. 44 L.R. 10/2004. Estensione al 31/05/2022 delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) in Abruzzo approvate dalla D.G.R. 185 del 29/03/2018 e s.m.i.*”;

VISTO il parere dell’ISPRA Rif. Int. 14754/2022 sulla richiesta di proroga al 31 maggio 2022 delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale della Regione Abruzzo, allegato alla DGR n. 154 del 28 marzo 2022;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPF011/86 del 05/08/2020 avente per oggetto: “Linee guida operative – Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana;

PRESO ATTO del documento denominato “Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2020”, trasmesso dal Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota DGSAF 0001024 - P17/01/2020;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 370 del 06/07/2020 recante “Recepimento ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131 dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 16 del 20 febbraio 2020 concernente “Piano di controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022;

VISTO il Decreto Legge n. 9 del 17 febbraio 2022, coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29 recante “*Misure urgenti per arrestare la diffusione delle Peste Suina Africana (PSA)*”;

VISTA l’Ordinanza ministeriale – Commissario straordinario alla Peste suina africana del 25/03/2022 recante “Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana;

RILEVATO che la legge n. 29/2022, in sede di conversione del D.L. n.9/2022, ha introdotto l’art. 3bis per il quale *le Regioni che già dispongono di un piano di cui al comma 1 ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano il piano all’ISPRA e al CEREP e lo adottano tenendo conto delle eventuali osservazioni;*

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, non ancora interessata dall’infezione, dispone di un Piano Regionale e che detto strumento, in linea con le indicazioni di cui al D. Lgs n. 9/2022, è stato inoltrato, con nota prot. n. RA.115911/SA10 del 24.03.2022, al CEREP (Centro di riferimento per lo Studio delle Malattie da Pestivirus e Asfivirus) c/o l’I.Z.S. dell’Umbria e delle Marche per il previsto parere di competenza;

VISTO il parere congiunto rilasciato dall’ISPRA e dal CEREP, trasmesso alla Regione Abruzzo con nota dell’ISPRA prot. n. 20880/2022 del 13.04.2022;

PRESO ATTO che il Piano Regionale è integrato con gli aspetti di rafforzamento della sorveglianza passiva, della biosicurezza e del rischio introduzione PSA per la sovrapposizione delle popolazioni di suini domestici e dei cinghiali,

CONSIDERATO che può essere quindi approvato il “Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana 2022-2024” allegato “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale integrato, sino al 31.05.2022 dalle misure ese con CGR n. 154/2022 sulla gestione del cinghiale nelle more dell’adozione di un nuovo programma di gestione di competenza del Settore Agricoltura;

DATO ATTO che il programma in parola sarà inviato all’ISPRA e al CEREP ai sensi della legge n. 29/2022, in sede di conversione del D.L. n.9/2022 a cura del competente servizio del Dipartimento Sanità della Regione;

VISTO il D.lgs. n.112/1998: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli gli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15.03.97 n.59;

VISTO l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO CHE:

- Il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

Con i voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di approvare il “Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana 2022-2024” allegato “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che sarà cura del competente servizio del Dipartimento Sanità della Regione ad inviare il programma in parola all’ISPRA e al CEREP ai sensi della legge n. 29/2022,- conversione del D.L. n.9/2022;
3. di dare atto che i competenti servizi dei Dipartimenti Sanità ed Agricoltura della Regione Abruzzo provvederanno con proprio provvedimento e secondo le specifiche competenze ad integrare ed aggiornare le attività di controllo delle popolazioni dei suini e dei cinghiali (Sus Scrofa) anche in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e comunque in aderenza alle disposizioni nazionali;
4. di attribuire ai Servizi Veterinari delle ASL regionali e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise, le funzioni ad ognuno di essi assegnate in materia, come previste dal Piano in parola;
5. di dare atto che in seguito di possibili nuovi scenari epidemiologici (arrivo dell’infezione, etc.) le disposizioni tecniche in materia di Sanità Animale, Igiene e Sicurezza degli Alimenti provvederà, con successivi propri atti, all’eventuale costituzione dell’Unità di Crisi regionale e degli atti connessi;
6. di stabilire che i dati relativi alle predette attività siano inseriti, a cura dei Servizi Veterinari delle aziende sanitarie locali regionali e degli altri soggetti coinvolti, sui sistemi informatizzati ufficiali e sulle banche dati regionali e nazionali;
7. di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente deliberazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali delle ASL regionali, ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Direttori dei Servizi Veterinari delle stesse Aziende e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise “G. Caporale” di Teramo;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente Determinazione sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo;